



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 85 Data 26-08-2024

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE - ART.1 C.557 L. 311/04 - PROROGA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **agosto** alle ore **11:50**, nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge. All'appello risultano:

Bergamaschi Elisa Olga	Sindaco	Presente
Arbini Barbara Maria	Vice Sindaco	Presente
Cherubini Marco	Assessore	Presente
Giorgi Eleonora	Assessore	Assente
Vinci Vincenzo	Assessore	Presente

Totale Presenti 4, Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Schiapacassa Antonia.

Il Presidente Bergamaschi Elisa Olga, nella qualità di Sindaco, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, invita gli intervenuti a discutere in seduta ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che il Segretario comunale Dott.ssa Antonia Schiapacassa, è collegata via Whats App così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 97 del 15/07/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITA’ TELEMATICA”.

Premesso che il Comune di Travacò Siccomario (PV) con nota prot. 7238 del 23/08/2024 ha richiesto l’autorizzazione a prorogare l’incarico di collaborazione ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, per il dipendente del Comune di Gropello Cairoli matricola n. 2;

Richiamati:

- l’art.1, comma 557 della Legge n.311/04 che stabilisce quanto segue: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141, in particolare nella parte in cui prevede che: “L’art.1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni e il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”. In tale sede si osservava altresì come la citata norma si configuri quale fonte di una normativa speciale, ed introduca una deroga al principio di unicità del rapporto a tempo pieno nella pubblica amministrazione, enucleato all’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e si riferisce a lavoratori già dipendenti e, quindi, soggetti già incardinati nell’amministrazione che rilascia l’autorizzazione;

- la circolare 21 ottobre 2005, n.2, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, che ha recepito l’interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 25 maggio 2005, n.2141 che chiarisce altresì che l’utilizzo di cui al comma 557, definito “quasi comando”, consente nel limite delle 48 ore settimanali, un supero dell’orario settimanale ordinario di 36 ore, fattispecie definita anche nel parere Corte dei Conti Lombardia, n. 448 del 8/10/2013, come “scavalco d’eccedenza” e rientrante nel computo del vincolo finanziario dei limiti della spesa del personale (in tal senso parere Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, n. 14/2011);

- le deliberazioni: n.17/2008, Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Veneto; n.3 e n.23 del 2009, Corte di conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e n. 14/2011 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Friuli Venezia Giulia, secondo cui, in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico di cui trattasi all’assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di nuovo contratto in quanto esso non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza;

Considerato che la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l’amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell’applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di: copia informatica per consultazione - orario lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può essere che a tempo parziale; - periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell’impegno lavorativo presso i due enti; - ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate... omissis...;

Dato atto che il dipendente interessato ha dichiarato la disponibilità all’espletamento dell’attività lavorativa in oggetto;

Tenuto conto che il trattamento economico, gli oneri previdenziali, assicurativi e le relative imposte per l’attività resa a favore del Comune di Travacò Siccomario, saranno corrisposti, versati e contabilizzati come spesa di personale direttamente da quest’ultimo;

Evidenziato, pertanto, che l’accoglimento della richiesta non determina oneri diretti od indiretti a carico del bilancio del Comune di Gropello Cairoli;

Ritenuto pertanto di accogliere la suddetta richiesta per la prestazione temporanea del dipendente matricola 2, in conformità all'istituto previsto e disciplinato dall'art.1, comma 557 della Legge n.311/04, oltre l'orario d'obbligo, nei limiti di orario contrattualmente previsto;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il Regolamento comunale di Organizzazione;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'allegato parere;

CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Di autorizzare il dipendente matricola n. 2, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, a svolgere attività lavorativa presso il Comune di Travacò Siccomario, dal 26/08/2024 al 31/12/2024;

2. Di dare atto che l'attività lavorativa dovrà essere svolta al di fuori del normale orario di lavoro, compatibilmente con le attività che il dipendente è chiamato a svolgere e con le esigenze di servizio di questo Ente;

3. Di dare atto che il Comune di Travacò Siccomario provvederà direttamente alla corresponsione del compenso dovuto al personale autorizzato, relativamente alle ore ivi prestate dallo stesso;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione, al dipendente interessato ed al Comune di Travacò Siccomario.

Successivamente, ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/2000, stante l'imminente decorrenza dell'incarico.

Il Responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., esprime
PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 23-08-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Bergamaschi Elisa Olga

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Schiapacassa Antonia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **02-09-2024** all'Albo Pretorio, "on-line" e **vi rimarrà per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.**

Gropello Cairoli, 02-09-2024

IL Resp. della Pubblicazione
F.to Stumpo Katia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 12-09-2024 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Gropello Cairoli, lì 02-09-2024

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonia Schiapacassa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Gropello Cairoli, 02-09-2024

IL Segretario Comunale
(Dott.ssa Schiapacassa Antonia)